



ATTO N. DD 5334

DEL 02/12/2020

Rep. di struttura DD-UA4 N. 728

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. n° 166 della Val Chisone. Lavori di sostituzione caditoia stradale alla progr. Km 7+250. Sospensione temporanea della circolazione stradale e individuazione dell'area a cantiere.

Premesso che:

- l'impresa GODINO di Godino Roberto S.r.l. Via F.lli Gosso n.31 10060 PORTE, nell'ambito dei lavori affidati con determinazione n. 363 – 9256/2019 del 10/09/2019, PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2 – lotto 1, deve eseguire i lavori di sostituzione caditoia stradale alla progr. Km 7+250 lungo la S.P. n° 166 della Val Chisone, in centro abitato del comune di San Germano Chisone;
- gli interventi prevedono l'occupazione dell'intera sede viabile con i relativi mezzi d'opera;
- i lavori previsti per il giorno 02/12/2020, regolamentati con Ordinanza Atto D.D. n. 5207 del 27/11/2020, non sono stati eseguiti a causa delle condizioni meteorologiche avverse ed è stato pertanto stabilito il giorno 03/12/2020 per la realizzazione dell'intervento;
- che il tratto della Strada Provinciale n. 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 6+944 alla progr. Km. 7+698 dispone di percorso alternativo, con deviazione rispettivamente sulla S.P. n. 168 di San Germano e successivamente sulla S.P. n. 23 del Colle del Sestriere e con deviazione sulla S.P. n° 166 della Val Chisone per gli utenti in direzione Pramollo;

Visti il D.P.C.M. del 03/11/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 – 6 novembre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020".

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla **chiusura al transito della S.P. n. 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 6+944 alla progr. Km. 7+698, per tutte le categorie di utenti, consentendo l'accesso fino al limite dell'area di**



Città metropolitana di Torino

cantiere (progr. Km. 7+250) ai mezzi di soccorso, di emergenza e residenti dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno giovedì 3 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

la chiusura al transito della S.P. n. 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 6+944 alla progr. Km. 7+698, per tutte le categorie di utenti, consentendo l'accesso fino al limite dell'area di cantiere (progr. Km. 7+250) ai mezzi di soccorso, di emergenza e residenti dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno giovedì 3 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- L'impresa esecutrice: GODINO di Godino Roberto S.r.l. Via F.lli Gosso n.31 10060 PORTE;
 - Il Direttore dei Lavori; geom. Gianni NEVACHE - CMTo tel. 349.4163178
 - Il Direttore Tecnico dell'Impresa GODINO S.r.l. Sig. Daniel GODINO tel. 348.8722750
- Si dovrà, con apposita cartellonistica, presegnalare la chiusura stradale, del percorso alternativo con



segnalazione presso la Km. 6+944, incrocio con S.P. n. 168 di San Germano (progr- Km 0+453), con deviazione sulla medesima e presso la Km 7+698 incrocio con la S.P. n. 168 di San Germano (progr- Km 0+453), con deviazione sulla medesima, oltre al mantenimento in esercizio per i tratti stradali a servizio dei frontisti e privati residenti garantendone la riapertura al traffico in condizioni di sicurezza.

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 03/11/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 – 6 novembre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 02/12/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese